



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FERRO, GALLONE, CALIENDO, CAUSIN, CONZATTI,
DAMIANI, MALLEGNI, PEROSINO, RIZZOTTI, SERAFINI e TOFFANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2019

Disciplina della professione di grafologo

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'attuale era digitale si scrive sempre meno a mano, ma in certi ambiti, davvero molto delicati, non si può ancora prescindere dalla scrittura di pugno.

La grafia diventa così il vero e proprio DNA di chi compie quel gesto.

Spesso per tramandare un volere, è il caso dei testamenti ereditari, ma anche per rivolgere richieste precise, che diventano reato quando travalicano in offese, ingiurie o fanno addirittura apparire il mittente di questi scritti un vero e proprio *stalker*.

Tutto materiale utilizzato sia nei contenziosi civili, sia nel campo penale, per la grafologia ed i suoi esperti, sovente chiamati a dare risposte fondamentali con le loro consulenze ad avvocati o giudici che decidano di avvalersi della perizia.

Proprio per questo, nel contesto delle professioni, emerge sempre di più la necessità di definire, organizzare e prevedere alcune regole specifiche per quelle attività professionali che, nel tempo, pur essendosi imposte con successo nella nostra società, ancora non hanno avuto un riconoscimento giuridico.

In quest'ottica è maturata l'esigenza di provvedere ad un riconoscimento effettivo della professione di grafologo.

Il presente disegno di legge è teso a stabilire una disciplina per tale attività professionale, con la previsione di precise norme che, oltre ad indicare le specifiche funzioni dei grafologi generali, giudiziari ed educazionali, assicurino il corretto esercizio e la qualità della loro attività, tutelando sia i diritti dei professionisti iscritti all'albo, sia i diritti degli utenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'esercizio della professione di grafologo ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento legislativo vigente in materia civile e penale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per « grafologo » si intende l'esperto di scritte e gesto grafico esercente attività libero-professionale nei settori di applicazione della scienza grafologica.

2. I settori di applicazione della scienza grafologica sono costituiti dalla grafologia generale, dalla grafologia giudiziaria e dalla grafologia educativa.

3. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « grafologia generale »: l'esercizio dell'attività libero-professionale di grafologo, consistente nell'identificazione dei tratti distintivi di una scrittura o in altre prestazioni d'opera inerenti allo studio delle scritte e, in generale, del gesto grafico nella sua complessità espressiva;

b) « grafologia giudiziaria »: l'espletamento di prestazioni professionali consistenti nell'identificazione della paternità di una scrittura ovvero in altre prestazioni d'opera inerenti alle scritte e al gesto grafico nelle vesti di periti o consulenti tecnici d'ufficio o

di parte in procedimenti e processi giudiziari o stragiudiziari;

c) « grafologia educativa »: l'esercizio dell'attività libero-professionale consistente nell'effettuazione di prestazioni di potenziamento del gesto grafico in età evolutiva, che si specifica nell'educazione dello scarabocchio, del disegno e della scrittura, e nella prevenzione e nella correzione di eventuali maldestrezze della scrittura di bambini e adolescenti per riportare la scrittura alla sua fondamentale funzione di comunicazione e di espressione personale.

Art. 3.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge regolano l'esercizio della professione di grafologo al fine di:

a) disciplinare l'immagine e le funzioni professionali del grafologo;

b) assicurare il corretto esercizio e la qualità della prestazione professionale;

c) regolamentare le prestazioni professionali secondo modalità omogenee di trattamento giuridico ed economico;

d) tutelare l'interesse comune per il corretto esercizio della professione di grafologo nonché garantire l'autonomia e l'indipendenza professionale del prestatore d'opera intellettuale.

Art. 4.

(Accesso alla professione)

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito

l'albo dei grafologi, di seguito denominato « albo ».

2. L'iscrizione all'albo dei grafologi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) conseguimento di uno specifico titolo accademico rilasciato da un corso di laurea universitario o un titolo equipollente in materie grafologiche riconosciuto dallo Stato ovvero, in assenza di tale titolo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari l'adesione, da almeno cinque anni, a un'associazione grafologica iscritta nell'elenco tenuto presso il Ministero della giustizia delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, integrata dalla certificazione dell'avvenuto regolare aggiornamento professionale;

b) per il grafologo specializzato in grafologia giudiziaria, oltre ai requisiti di cui alla lettera a) del presente comma, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti l'effettuazione di almeno trenta incarichi peritali negli ultimi cinque anni come consulente tecnico d'ufficio, consulente tecnico di parte, perito giudiziario e consulente tecnico del pubblico ministero di cui all'articolo 359 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Aggiornamento professionale)

1. Ai fini dell'aggiornamento professionale ogni iscritto all'albo è tenuto a conseguire, in ogni triennio, almeno quarantacinque crediti formativi, di cui almeno otto debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. Gli eventi per l'aggiornamento professionale possono essere costituiti da corsi di aggiornamento, master, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde e devono essere riconosciuti dall'albo dei grafologi.

Art. 6.

(Controllo sull'assegnazione degli incarichi)

1. Gli uffici giudiziari vigilano sulla regolare rotazione degli incarichi assegnati a ciascun grafologo giudiziario, garantendo l'imparzialità nelle assegnazioni con sistemi obiettivi di controllo e assicurando che a ciascun grafologo siano assegnati incarichi a rotazione, come previsto dall'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Art. 7.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nomina una commissione straordinaria che provvede all'iscrizione all'albo degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*.

2. La commissione straordinaria provvede alla verifica dei requisiti ai fini dell'approvazione dell'iscrizione del richiedente all'albo.

€ 1,00